



## NORMATIVA REGOLANTE IN MATERIA

La legge 28/02/1983 n.53 stabilisce che sono soggetti al pagamento delle tasse automobilistiche i veicolo e i natanti iscritti nei rispettivi Pubblici Registri. Il relativo pagamento è dovuto per l'intero periodo fisso stabilito dalla legge in relazione al tipo d'alimentazione del veicolo. Sono previsti casi tassativi di sospensione o d'interruzione dell'obbligo tributario ma con effetto decorrente dal periodo fisso successivo a quello della comunicazione del relativo evento all'Amministrazione competente (es. cessione a Concessionari) o della sua annotazione al P.R.A. (es. perdita di possesso per furto o cancellazione per demolizione del veicolo).

La casistica che può dare luogo al diritto al rimborso è la seguente:

- **DUPLICAZIONE DI PAGAMENTO** – deve intendersi unicamente il versamento effettuato due volte, a fronte dello stesso veicolo, per un medesimo periodo (es. periodo annuale con scadenza dicembre) anche se effettuati in tempi diversi. Nel caso in cui la sovrapposizione di un pagamento a periodicità annuale sia limitata ad uno o due quadrimestri (e quindi non all'intero periodo annuale) non esiste il diritto al rimborso (es. pagamento SETTEMBRE 2012/AGOSTO 2013 e successivo pagamento GENNAIO/DICEMBRE 2013, il secondo versamento è automaticamente allineato per coprire la scadenza SETTEMBRE 2013/AGOSTO 2014).
- **PAGAMENTO ECCESSIVO** – deve intendersi il versamento effettuato in misura maggiore al dovuto rispetto alla potenza / portata del veicolo o al periodo di riferimento per il quale è stata corrisposta la tassa automobilistica, oppure il versamento di sovrattasse o tasse speciali non dovute per tipo d'alimentazione (Gasolio, GPL, Metano, Elettrica) o altro.
- **PAGAMENTO NON DOVUTO** – deve intendersi quello effettuato nonostante l'esistenza del diritto alla sospensiva (cessione a concessionari) o di una causa d'interruzione momentanea (es. perdita di possesso a seguito di furto con modalità annotata al P.R.A.) o definitiva (es. vendita o cancellazione per demolizione annotata al P.R.A.) dell'obbligo tributario.

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

PER LA DUPLICAZIONE DEL PAGAMENTO devono essere allegati: l'originale del bollo di cui si chiede il rimborso, la copia del bollo ritenuto esatto, la copia del libretto o del certificato di proprietà del veicolo.

PER IL PAGAMENTO ECCESSIVO devono essere allegati: copia del bollo errato e copia del libretto o certificato di proprietà del veicolo.

PER IL PAGAMENTO NON DOVUTO devono essere allegati: l'originale del bollo errato nonché la prova del diritto al rimborso (es. annotazione al P.R.A. della perdita di possesso, della cancellazione del veicolo, la documentazione fornita dal concessionario per i veicoli messi in esenzione, ecc.)

La mancata presentazione dell'originale del versamento, laddove prevista, determinerà l'impossibilità dell'istruttoria e del conseguente eventuale accoglimento dell'istanza.

Il presente modello è disponibile presso la Regione Umbria, gli Uffici delegati alla riscossione e al servizio assistenza bollo. L'istanza compilata in tutte le sue parti e regolarmente firmata **deve essere inoltrata agli Uffici provinciali ACI** o a mezzo posta, munita degli allegati richiesti.

Tutta la documentazione deve essere fornita in carta semplice e con allegata fotocopia del documento d'identità.

### Informativa all'interessato ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003

I dati personali acquisiti nell'ambito del presente procedimento saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria. Eventuali comunicazioni ad altri soggetti saranno effettuate solo se previste da norme di legge e necessarie per fini istituzionali. L'interessato potrà esercitare in ogni momento i diritti riconosciuti dall'art.7 del D.Lgs. n.196/2003. Titolare del trattamento è la Regione Umbria, Responsabile è il Dirigente del Servizio Ragioneria e Fiscalità regionale.

Per ulteriori chiarimenti l'interessato potrà rivolgersi direttamente alla Regione Umbria – Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, Via Mario Angeloni, 61 – 06124 PERUGIA (e-mail: [bolloauto@regione.umbria.it](mailto:bolloauto@regione.umbria.it)).